



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

IL PRESIDENTE

PROVVEDIMENTO EX ART. 175 BIS C.P.P.

VISTO il proprio decreto n. 2/2025 dd. 7.1.2025 ed il successivo decreto n. 5/25 dd. 11.1.2025 con il quale è stato disposto che fino alla data del 31 marzo 2025, salvo ulteriore proroga, di autorizzare la redazione ed il deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) degli atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44.

PRESO ATTO che nel corso della riunione dell'Osservatorio penale del Tribunale tenutasi il 18 marzo u.s., sia il Presidente della Sezione penale che il Magistrato Coordinatore GIP/GUP, hanno segnalato che i magistrati ed il personale di cancelleria rilevano blocchi quotidiani e bug dell'applicativo APP, con continue disfunzioni, non risolvibili con l'assistenza tecnica. Le criticità, coincidenti con quelle emerse a livello nazionale, non risultano affrontate e risolte, sicché chiedono di valutare un nuovo rinvio, quanto meno una proroga dell'utilizzo del "doppio binario" fino al 30.06.25. Anche i componenti degli organismi forensi (COA di Trento e Camera penale di Trento) si sono associati alla richiesta di rinvio per il perdurare dei disservizi su PDP, oltre a rimarcare il mancato coinvolgimento a livello nazionale dell'Avvocatura nella gestione della questione APP.

LETTA la nota del Presidente della Sezione penale dd. 26.3.2025 con la quale, pur segnalando l'impegno profuso da tutti i giudici e dal personale amministrativo per apprendere l'utilizzo dell'applicativo, che ha portato al deposito di tutte le sentenze del tribunale monocratico con motivazione differita tramite l'applicativo, nonché alla redazione di verbali di udienza su APP, con conseguente implementazione dei fascicoli digitali, evidenzia come permangano diverse criticità - anche significative - che porterebbero alla paralisi dell'attività qualora si desse completa attuazione alla normativa in materia di PPT. In particolare, i maggiori problemi segnalati attengono:

1. all'assenza di numerosi modelli per la fissazione udienza.
2. Alla difficoltà di depositare le sentenze con motivazione contestuale in considerazione: dell'impossibilità di provvedere in tempi rapidi all'intestazione della sentenza, visto che non sono disponibili i capi d'imputazione in formato digitale (soprattutto con riferimento ai fascicoli trattati dal GIP/GUP, ovvero che da tale sezione provengono); della lentezza del sistema di caricamento dei provvedimenti su APP; dall'inidoneità di APP di dare alla sentenza un numero in "autonomia" rispetto all'attività di scarico dell'udienza che viene svolta dagli amministrativi nei giorni

seguenti alla stessa. Il numero della sentenza si "legge" solo dalla firma digitale apposta dal cancelliere, elemento che la rende - a lungo andare - illeggibile, considerato che i provvedimenti vanno stampati per essere diffusi alle parti.

3. Alle frequenti cadute di sistema, con sparizione fascicoli, dei capi d'imputazione, delle firme dei cancellieri apposte in udienza. Si generano di errori non risolvibili rapidamente dall'assistenza che, per' altro, manca a livello centrale. Infatti, se il problema - come molto spesso accade - non è risolvibile dall'addetto all'assistenza periferica perchè attiene a questioni di "sistema", a seguito della segnalazione fatta a livello centrale l'errore non viene risolto, ma solo "preso in carico". Tale criticità diventa insormontabile e genera perdita di tempo e di lavoro quando si verifica in udienza;

4. Alla mancanza di un "collegamento" effettivo del sistema con i difensori. Gli Avvocati possono caricare gli atti con PDP, ma non hanno accesso al fascicolo digitale. Non vedono quello che ivi viene caricato se non v'è una notifica da parte della cancelleria.

5. All'impossibilità di effettuare un rapido caricamento degli atti di parte in udienza. Bisognerebbe procedere alla loro scannerizzazione e all'inserimento nel fascicolo, incombenze a cui non è possibile ottemperare in corso di udienza.

6. Alla mancanza di visibilità degli atti contenuti nei fascicoli, perchè non nativi digitali o non correttamente caricati dal PM.

7. Alla impossibilità di redigere i verbali in APP e di caricarli immediatamente nei fascicoli: la lentezza del sistema determinerebbe ritardi eccessivi ed è, quindi, incompatibile con il numero di fascicoli che viene trattato in ogni singola udienza. Tale problematica si estende anche al deposito dei dispositivi, sia che si dia immediata lettura all'esito della discussione sia che vengano letti "a fine giornata".

VISTE le delibere del CSM del 13.3.2024, del 24.07.2024 e dell'11.12.2024, in particolare l'ultima in ordine di tempo, che prende atto delle criticità segnalate dalla Relazione della Struttura Tecnica per l'Organizzazione (STO), nella quale è stata evidenziata l'inidoneità dell'applicativo a gestire ulteriori fasi del procedimento e del processo penale, con trasmissione al Ministero della Giustizia per *"l'adozione delle opportune determinazioni al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti e difetti dell'applicativo APP, sia allo scopo di estendere le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito comunicazione o notificazione nonché differire i termini di transizione al nuovo regime di deposito comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale"*.

RILEVATO che delle problematiche tecnologiche e strutturali di APP (peraltro già segnalate nella relazione della STO del 2.12.24) ha preso atto la stessa DGSIA con nota dell'8 gennaio 2025, con la quale ha in sostanza evidenziato l'attuale e concreta esistenza di problematiche riguardanti il malfunzionamento dei sistemi informatici in relazione alle udienze in camera di consiglio e dibattimentali che, allo stato, possono essere ovviate solo con le procedure di cui all'art. 175 bis c.p.p..

CONSIDERATO quindi che è ancora attuale la necessità di mantenere il regime del "doppio binario", sia per i soggetti interni che per i soggetti abilitati esterni, almeno fino al 30 giugno 2025, al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti e difetti dell'applicativo APP e questo anche per il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, rispetto ai quali si estende l'obbligo del deposito telematico dal 1° aprile 2025;

VISTO l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, di autorizzare la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica.

PROROGA

l'autorizzazione alla redazione ed al deposito, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto "doppio binario") degli atti, documenti, richieste e memorie, sia da parte dei soggetti interni che da parte dei soggetti abilitati esterni, fino alla data del **30 giugno 2025**, relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova), nonché quelle relative all'udienza dibattimentale e pre-dibattimentale, oltre che dal 1° aprile 2025 il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo ed il giudizio immediato, restando fermi i precedenti provvedimenti adottati in materia di definizione delle richieste di archiviazione relative ai modelli n. 44, fermo quanto disposto dagli articoli 110, comma 4, e 111 ter, comma 3;

DISPONE

- che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet del Tribunale di Trento;
- che il presente provvedimento venga comunicato al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore generale, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, al Presidente di Sezione, al Coordinatore GIP/GUP, ai giudici professionali ed onorari del settore penale, al R.I.D. ed al Mag. Rif. del settore penale del Tribunale di Trento, al COA e alla Camera Penale di Trento;
- che il presente provvedimento venga trasmesso per conoscenza al Consiglio Superiore della Magistratura - Settima Commissione, al Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, Direzione Generale per i Servizi Informativi Automatizzati.

Trento, 31 marzo 2025

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dot. Luciano Spina

